

MARGHERITA CORRADO

*Della tutela come optional
e della valorizzazione come intrattenimento
e spettacolo*

Un caso recente, uno dei tanti

«Si reputa infatti che la stessa [iniziativa del Parco e Museo Archeologico X] attui in pieno **il concetto di valorizzazione, che Ella evidentemente non sembra comprendere** nella sua ampiezza. In altre parole, l'iniziativa da Ella contestata, pare fuor di dubbio, diretta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale nonché, ad assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica del patrimonio stesso, conformemente a quanto contemplato dall'Art. 6 Dlgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali)».

Così mi scrive il Direttore generale Musei nella breve nota n. 18135 del 20 settembre 2023, stesa probabilmente di suo pugno, che, nello stralcio proposto sopra, si segnala per un uso non del tutto proprio della punteggiatura e per il tono stizzito della puntualizzazione finale del primo periodo – il grassetto è mio –, non necessaria nell'economia del testo e sorprendente per la sua irritualità¹.

¹ Da novembre 2022 la scrivente firmava la corrispondenza con gli uffici ministeriali a nome di *Mica Aurea ODV*, associazione *non profit* fondata a Roma nel 2010 prioritariamente per conservare e promuovere la conoscenza dell'ex convento trasteverino dei Ss. Cosma e Damiano «in *Mica Aurea*», ma sensibile ai temi della tutela dei beni culturali in generale, ricoprendovi il ruolo di presidente dal 14 ottobre 2022, riconfermato nel 2025.

Il “delitto” che ha meritato tale pesante reprimenda personale, dando al contempo l'occasione a quel dirigente *pro tempore* del Ministero della cultura (Mic) di esporre la sua interpretazione autentica dell'art. 6 del *Codice dei Beni culturali e del Paesaggio* (Cbc)², è stato commesso da chi scrive con l'invio, alla sua attenzione e del Nucleo territoriale dei Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale (Tpc), il 2 settembre 2023, della segnalazione siglata PN 27-23.

Agendo poco dopo il primo incontro pubblico previsto dall'operazione contestata, l'associazione *Mica Aurea* si proponeva di richiamare l'attenzione e sollecitare l'intervento dei due destinatari, «a fini conoscitivi e riparativi», su un ciclo di otto relazioni svolte dal direttore di un parco e museo archeologico statale e da quattro collaboratori nell'ambito di un programma di aperture al pubblico (in orario tardo-pomeridiano/serale) di tenute agricole, con annessa azienda vitivinicola produttrice di vini con Denominazione di origine protetta (Dop), situate in cinque comuni della provincia di pertinenza. Relazioni accompagnate dalla ostensione di reperti archeologici normalmente custoditi nel museo.

Cosa c'era di così allarmante in quell'evento promozionale agli occhi di soci e simpatizzanti della suddetta Odv capitolina sparsi per l'Italia, da dover allertare, con i Carabinieri Tpc in indirizzo per conoscenza, il dirigente generale al ramo? Nell'autunno 2023, ai sensi del regolamento di organizzazione del Mic allora vigente³, questi esercitava poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti dei musei cosiddetti dotati di autonomia speciale di II fascia, com'è l'istituto coinvolto:

² Circa le criticità di detto articolo, si veda Pierluigi Cipolla, *Beni culturali di appartenenza pubblica: si scrive “valorizzazione”, si legge “mercato”*, in «360 gradi», 8 settembre 2022, [<https://360gradirivista.it/archivio/beni-culturali-di-appartenenza-pubblica-si-scrive-valorizzazione-si-legge-mercato-di-pierluigi-cipolla/>], par. 4.

³ Erano ancora di là da venire sia il d-l 10 agosto 2023, n. 105 (convertito dalla l. 9 ottobre 2023, n. 45), voluto dal ministro Gennaro Sangiuliano, sia il dpcm 15 marzo 2024, n. 57 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 102 del 3 maggio 2024) del successore Alessandro Giuli.

«A parere della scrivente Associazione [...] il programma rivela motivazioni di ordine culturale insufficienti a giustificare la movimentazione di beni demaniali che gli stessi organizzatori definiscono “originali reperti inediti” (fig. 1) e che la citata documentazione fotografica conferma essere tutti portatori di un rilevante interesse scientifico ma, nel caso delle 2 forme quasi complete di ceramica minia protostorica, anche di una notevole rarità (fig. 2). Lasciando quei preziosi manufatti a [...], nella sede istituzionale loro propria, ad [...], invece, tra una degustazione di vino e un intermezzo musicale, le parole del Direttore [...] avrebbero potuto essere accompagnate, con pari e forse maggiore efficacia, da una proiezione di immagini o dalla manipolazione, estesa anche al pubblico, di riproduzioni di qualità degli stessi vasi, agevolmente reperibili sul mercato o commissionabili a laboratori ceramici specializzati [...]».

Quanto al rapporto costi-benefici, la segnalazione proseguiva:

«È pacifico che la trasferta cui sono stati assoggettati e l'esposizione all'aperto davanti a poche decine di persone (fig. 3b), non ha portato ai reperti in discorso alcun vantaggio, al contrario li ha esposti a rischi non trascurabili. Ci si chiede, infatti, e si chiede a Voi di volerlo appurare con il doveroso scrupolo, quali precauzioni siano state adottate, e da chi, nelle fasi di imballaggio, di trasporto da [...] ad [...] – c'era una scorta delle forze dell'ordine? –, di esposizione al pubblico, di re-imballaggio, di trasporto degli oggetti da [...] a [...] per il ricollocamento in Museo. E se sia stata accesa una polizza assicurativa per coprire eventualità non escludibili come rapine, sinistri stradali e ogni altro genere di incidenti.»



Roma, data del protocollo

e. p. c

Alla C.A. della Dott.ssa Margherita Corrado
mar.corrado@pec.it
Al Nucleo Carabinieri TPC di [redacted]
[redacted]@carabinieri.it
Al Parco Archeologico di [redacted]
[redacted]@pec.cultura.gov.it.

Oggetto: Iniziativa [redacted] del Parco Archeologico e Museo [redacted]
Segnalazione e richiesta intervento nota prot. 17065 del 4.09.2023.

In riscontro alla missiva in oggetto, si trasmettono i chiarimenti prodotti dal Direttore del Parco Archeologico di [redacted] acquisiti da questa Direzione con prot. numero 17689 del 13.09.2023.
In primo luogo, preme evidenziare come questa Direzione, ritenga di condividere in pieno gli argomenti del Parco Archeologico di [redacted] in merito all'iniziativa in esame.
Ma vi è di più. Si reputa infatti, che la stessa attui in pieno il concetto di valorizzazione, che Ella evidentemente non sembra comprendere nella sua ampiezza.
In altre parole, l'iniziativa da Ella contestata, pare fuor di dubbio, diretta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale nonché, ad assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica del patrimonio stesso, conformemente a quanto contemplato dall'Art 6 D.lgs.42/2004 e ss.mm.ii (Codice beni culturali).
Da ultimo, se è possibile ravvisare una "dissimulazione", questa è piuttosto da ricercarsi nei toni inutilmente denigratori della missiva, nonché nella infondata definizione dell'iniziativa in oggetto come "una vera e propria negligenza nella gestione del patrimonio pubblico".
Tanto si doveva.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Massimo Osanna

Fig. 1: Nota del Direttore generale Musei prot. 18135 del 20 settembre 2023 diretta alla scrivente.



Fig. 2: Vinitaly, 2 aprile 2023. I ministri della cultura e dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste intervistati davanti ai due Bacco trasferiti a Verona dalle Gallerie degli Uffizi per l'occasione [<https://www.veronafiere.it/news/a-vinitaly-in-mostra-larte-di-caravaggio-e-reni/>]



Fig. 3: Cagliari-Museo Archeologico Nazionale. Riproduzioni di importanti reperti pre e protostorici dell'esposizione permanente destinate alla manipolazione da parte del pubblico (Archivio dell'Autore)

L'opinione finale espressa sul caso era commisurata alla sua gravità:

«La ‘disinvoltura’ con cui è pensata e gestita l’operazione [...] configura, a parere della scrivente Associazione, una vera e propria negligenza nella gestione del patrimonio pubblico che, ove mai doveste accertare una condotta superficiale nella conduzione delle operazioni sopra elencate, potrebbe configurare finanche un abuso d’ufficio da parte del vertice amministrativo dell’Istituto coinvolto. Di cos’altro è testimonianza tutto ciò, infatti, se non di una visione allodiale di detto patrimonio, visione che contrasta con lo spirito e con la lettera della Carta Costituzionale e del vigente Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che proprio il personale degli uffici Ministero della cultura, ad ogni livello, dovrebbe incarnare e realizzare?».

Le ultime righe della missiva di *Mica Aurea* sembrano avere indispettito oltremodo sia il destinatario principale sia il suo sottoposto sul territorio, che affidava le spiegazioni richiestegli da Roma alla densa *Relazione* (da qui in poi *Rel.*) protocollata dal Servizio I della Direzione generale Musei il 13 settembre 2023 con il n. 17689.

Acquisita quella, che allega alla nota n. 18135 dichiarando «di condividere in pieno gli argomenti», il Direttore generale Musei sostiene che, nel caso in questione, l’art. 6 del Cbc è stato interpretato correttamente e attuato «in pieno», come riportato *supra*; non si può configurare come “disinvolto” l’agire del museo ma «se è possibile ravvisare una “disinvoltura”, questa è piuttosto da ricercarsi nei toni inutilmente denigratori della missiva», né si può, in rapporto a tale iniziativa, parlare di negligenza nella gestione dei beni pubblici perché trattasi di una definizione infondata (fig. 1).

Quanto al dirigente dell’Istituto coinvolto, dopo lo sforzo preliminare teso a dimostrare che *Mica Aurea ODV* non esiste e non

è da me presieduta⁴, e, per i toni e i contenuti della segnalazione, più avanti minacciare querela, invitando il dirigente generale a fare altrettanto⁵, coglie «l'occasione di rappresentare il successo che ad oggi ha avuto l'iniziativa per la quale è stata attivata la richiesta di informazioni.».

Leggiamo con attenzione il punto 2 della *Relazione*⁶.

In premessa, il Direttore chiama in causa i riconoscimenti Unesco ottenuti da paesaggi e tecniche vitivinicole italiane grossomodo negli ultimi vent'anni per confermare la «circostanza che il vino, la sua produzione ed il suo consumo, siano una parte importante del patrimonio culturale immateriale del nostro Paese.». Come presupposto, poi, dell'iniziativa *extra moenia* del 23 agosto - 30 settembre 2023, cita l'accordo di valorizzazione integrata siglato a novembre 2022 con il Consorzio di tutela dei vini Dop del territorio in cui ricade il Parco, approvato dalla Direzione generale Musei ma presentato come esemplare ancor prima, in un convegno organizzato nella sede centrale del Mic a settembre 2022.

A monte c'è l'interesse dell'Istituto da lui diretto, dichiara, «ad illustrare le radici storiche e culturali del fenomeno del vino» in quel distretto, fenomeno che, oltre alle menzioni delle fonti, può vantare rinvenimenti in un sito specifico «che si datano a partire dal 1350 a.C. esposti presso il Museo».

E chiosa:

«Questa, come altre iniziative in programma, tende a promuovere la conoscenza del territorio e delle sue valenze culturali attraverso eventi di capacità attrattiva che, oggetto di specifici accordi ed in un'ottica sinergica, mirano in ultima analisi alla valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali della [...]».

Il concetto è ribadito e meglio dettagliato nelle righe seguenti:

⁴ Cfr. *Rel.*, punto 1, pp. 1-2.

⁵ Ivi, punto 4, p. 4.

⁶ Ivi, pp. 2-3.

«Un'efficace attività di tutela, conservazione e valorizzazione richiede che i beni culturali siano fruibili e che strategie e attività siano integrate sia dal punto di vista soggettivo (rafforzando la collaborazione fra gli enti pubblici e fra questi e gli attori privati), che oggettivo (attraverso una valorizzazione sistemica dei beni culturali, tangibili e intangibili, in rapporto con il patrimonio paesaggistico e ambientale di un territorio)».

Tornando all'iniziativa di cui dà conto, il Direttore scrive che: «Vista la comune finalità di promozione del territorio e di tutti gli aspetti della sua cultura», il Parco ed il Consorzio hanno concordato che nel Museo, oltre ad un percorso espositivo sul vino nell'Antichità, in agosto si svolgano lezioni di enografia, enologia e analisi sensoriale dei vini regionali, cioè «attività di divulgazione e promozione relative alla cultura e alla produzione contemporanea del vino nello stesso territorio». Da parte sua, il Consorzio ha organizzato visite nelle vigne e nelle cantine associate, nonché «occasioni ludiche, alle quali il personale del Museo ed i suoi collaboratori hanno partecipato, illustrando sul posto le stesse tematiche alla base del percorso espositivo, con l'ausilio di alcuni reperti originali, mostrati al pubblico in occasione delle presentazioni, tutte a carattere divulgativo».

Segue una più analitica e appassionata riflessione sulla valenza generale dell'iniziativa:

«Non pare necessario sottolineare l'importanza del passo compiuto da un'istituzione che si avvicina al proprio pubblico, la disseminazione delle conoscenze che è possibile mettere in campo in questo modo, l'alto valore anche simbolico di una cultura che esce dalla propria sede e va incontro ai fruitori. Anche per questo le prime date dell'evento hanno registrato il tutto esaurito⁷. Il solo fatto che

⁷ Come rappresentato nella segnalazione di *Mica Aurea*, le immagini della conferenza *en plein air* pubblicate sui social da un collaboratore del Museo sembrerebbero

si sia costituito un nucleo di persone interessate è da considerarsi un successo culturale: in un momento storico in cui da più parti si critica la supposta eccessiva attenzione ai numeri ed agli incassi da parte di codesto Ministero, bisognerebbe riconoscere merito alle iniziative che puntano a migliorare la qualità del servizio offerto dai musei, l'approfondimento di tematiche particolari, la fidelizzazione di gruppi di persone che non si limitano a visitare *una tantum* un'esposizione, ma tornando più volte e partecipando a più occasioni di divulgazione scientifica, si fanno a loro volta ambasciatori di cultura presso la comunità di riferimento».

L'elenco delle agenzie di stampa e delle testate giornalistiche regionali e nazionali, anche televisive, che hanno dato notizia del progetto dimostrerebbe, secondo il Direttore, che esso «non è solo un successo quantitativo» (sic). Aggiunge quindi i dati che attestano l'incremento percentuale degli ingressi nel Museo in agosto e nei primi dieci giorni di settembre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. E finalmente conclude: «Appare dunque “pacifico”, per usare l'espressione contenuta nella nota delle fantomatiche associazioni di cui sopra, che le motivazioni culturali (e promozionali) alla base dello spostamento dei reperti siano non solo sufficienti, ma decisamente sovrabbondanti».

Passando al punto 3 della *Relazione*⁸, il Dirigente descrive in cinque *step*, contrassegnati dalle lettere a-e, le precauzioni adottate durante le trasferte del materiale archeologico, compreso il fatto che «a. Il trasporto dei reperti è avvenuto con l'auto di servizio del parco (coperta da polizza “casco”) [...]» e che «e. Le date, gli itinerari, le destinazioni e gli orari degli spostamenti, sono sempre oggetto di preventive comunicazioni al Nucleo TPC [...] – previa condivisione della modalità di tali informative con il Comandante del predetto Nucleo – [...]».

raccontare un'altra storia.

⁸ *Rel.*, punto 3, pp. 3-4.

Le responsabilità, fa intendere, sono state spartite proprio con chi, fuori dall'amministrazione dei Musei, avrebbe potuto nutrire dubbi di opportunità e di ordine logistico su tutta l'operazione. Soprattutto, precisa alla lettera f dell'elenco, l'iniziativa non può considerarsi una mostra né un'esposizione temporanea di reperti ma:

«deve essere inquadrata come uno “spostamento temporaneo di beni culturali mobili ai sensi dell'art. 21 c. 1, l. b del D.Lgs. 42/2004” normato dalla circolare DG – ABAP 29/2019 alla lettera D, che richiede la sola autorizzazione del Soprintendente (nella fattispecie del direttore del Parco, che è Istituto dotato di autonomia speciale), e non prevede la stipula di polizza assicurativa»⁹.

Piazzisti del patrimonio: valorizzare o svalorizzare?

Nonostante la puntuale dimostrazione di come, *ipse scripsit*, debba essere misurato il concetto di valorizzazione e di quale ne sia l'ampiezza¹⁰, *Mica Aurea ODV* non poteva tardare a rispondere: il 26 settembre 2023, con la comunicazione PN 30-23, l'Associazione ha ribadito le perplessità iniziali per poi esporre i dubbî ulteriori suscitati dalla nota n. 18135 e dalla relazione ad essa allegata.

Seguirò, nella illustrazione, l'ordine dei contenuti proposti in precedenza, muovendo però dal testo del direttore del Parco

⁹ L'assicurazione accessoria “casco” (sic), benché offra una maggiore tutela verso i danni al veicolo rispetto alla sola polizza di Responsabilità civile automobilistica, non può comprendere nei suoi massimali e nelle regole contrattuali, firmate tra le due parti, il valore non pattuito di oggetti artistici o archeologici trasportati. Questi avrebbero dunque viaggiato “scoperti” e ugualmente privi di copertura assicurativa per sinistri e rapine avrebbero circolato e sarebbero stati esposti nelle aziende agricole coinvolte nell'iniziativa.

¹⁰ Proposito degno della Introduzione al saggio *Comprendere la poesia* di Jonathan Evans Pritchard, dove, teste il film di Peter Weir *Dead Poets Society* (1989), s'insegna a calcolare l'area totale di una poesia allo scopo di stimarne la grandezza.

invece che dalla nota di sintesi del dirigente generale dei Musei, poiché è partendo dalla piena condivisione degli argomenti dell'uno che l'altro approda a quella che parrebbe essere una strumentale distorsione semantica degli obiettivi dichiarati all'art. 6 Cbc.

A proposito del punto 2 della *Relazione*, mi si consenta, *in primis*, di muovere una obiezione “da archeologa”: la conferenza inaugurale, svolta il 31 agosto dal Direttore in persona, verteva su «le più antiche testimonianze sull'arrivo del vino» nella regione, identificate nelle tazze protostoriche mostrate ai presenti in due esemplari di diversa taglia provenienti da «la capanna di 3300 anni fa» (così nel titolo dell'intervento)¹¹.

Quelle ‘tazze-attingitoio’ fanno parte di un set rinvenuto in scavo, da tempo studiato e pubblicato, di ceramica italo-micenea verosimilmente più recente (XIII-XII sec. a.C.) della generica datazione al XIV sec. a.C. attribuita alla capanna suddetta e della datazione dei vasi stessi «a partire dal 1350 a.C.» contenuta nella *Relazione*. Parte del set è esposta nella sezione del Museo dedicata a quel contesto eccezionale; gli altri soggetti, compresa la coppia selezionata per la trasferta “in vigna”, si trovano di norma nei depositi¹².

Movimentare per ragioni diverse da una mostra o altro evento di alto profilo scientifico vasi così fatti, per di più ricomposti con colle reversibili da numerosi frammenti (l'uno presenta integrazioni, mentre l'altro ha lacune più piccole non risarcite), appare una scelta molto opinabile, se non proprio azzardata. Una decisione che però il legislatore *non* ha lasciato alla discrezionalità del dirigente pubblico, avendola normata, invece, puntualmente, all'art. 112 del decreto legislativo 42/2004, chiave di volta dell'intera questione che qui si esamina, come si dirà meglio più avanti.

¹¹ Il titolo completo è *La leggenda dell'antico Bevitore: una capanna di 3300 anni fa e le più antiche testimonianze sull'arrivo del vino in [...]*.

¹² Ne proviene anche l'altro vaso patorio (una *kotyle*) proposto il 31 agosto, risalente ad età coloniale.

Non basta. Il valore scientifico delle due tazze dipende dalla rarità in termini assoluti della classe ceramica “grigia” tornita di fabbricazione locale alla quale spettano, dalla conservazione quasi completa dei singoli manufatti e dall'appartenenza, nell'ambito di un villaggio del Bronzo Recente, ad un contesto peculiare qual è la cosiddetta Casa Centrale, da cui sono state (idealmente) estrapolate, il 31 agosto, per essere ostentate come esempi di antichissimi vasi potori per il consumo di vino.

Secondo gli specialisti, però, l'arrivo e il consumo di questa bevanda rimontano, nella regione, almeno al XVI secolo a.C., epoca della comparsa dei Micenei, e molto probabilmente la “novità” va ancora retrodata (Eneolitico). Soprattutto, in attesa di eseguire analisi gascromatografiche, peraltro non sempre dirimenti quando si tratta di vino, analisi che mancano anche per esemplari assimilabili nella morfologia ma ritrovati altrove, non è intellettualmente onesto formulare un titolo come quello della conferenza del 31 agosto.

Far credere che si sappia quale o quali bevande fermentate venissero consumate adoperando tali vasi è mentire. Una bevanda calda, ad esempio, che non è necessariamente il *vin brûlé*..., potrebbe spiegare lo spessore considerevole della parete e l'ansa allungata, utile a non scottarsi le dita. Ironia a parte, anche se le due tazze fossero realmente da vino (invece che, ad esempio, da latte fermentato o da idromele o da birra, ma neppure si può escludere un uso promiscuo o per acqua), non sarebbero certamente le testimonianze più antiche della pratica le cui origini si asseriva di voler fare conoscere ai convenuti¹³.

Le imprecisioni sopra evidenziate sono così sostanziali da configurare una cosciente forzatura del dato archeologico a fini propagandistici: una mistificazione alla quale, tuttavia, la “gestionione Franceschini” dei musei statali ci ha rapidamente assuefatti e che il vertice politico succeduto a quello sta consentendo di perpetuare¹⁴. Si direbbe che la deontologia professionale sia

¹³ Cfr. anche *infra*, nota n. 31.

¹⁴ Per la sola Pompei, scenario tuttavia privilegiato, si vedano in particolare Helga

stata sacrificata all'esecuzione della parola d'ordine (*vino*) giunta qualche mese prima da Verona¹⁵.

Conoscenze specialistiche e capacità organizzative sono state messe al servizio dell'allestimento di uno degli «eventi con capacità attrattiva», per citare la *Relazione* (e la parola *eventi*, che qui sembra valere *spettacoli*, è significativa nel contesto del discorso), prodotti in nome delle «motivazioni culturali (e promozionali) [...] decisamente sovrabbondanti» che il Parco condivide con il vertice ministeriale e che in questo caso accordano centralità ad una parte del patrimonio culturale immateriale del Paese.

In effetti, il binomio «beni materiali e immateriali» torna più volte, nella *Relazione*, e sempre in termini di sostanziale equivalenza. Eppure non può sfuggire ai dirigenti centrali e periferici del Mic che gli estensori del Cbc, solo vent'anni fa, hanno inteso ribadire l'identificazione dei beni culturali oggetto dell'azione istituzionale del dicastero con le *res quae tangi possunt*.

Di Giuseppe e Marco Di Branco, *Pompei. La catastrofe (2014-2020)*, Scienze e Lettere, Roma 2022 e gli aggiornamenti nella miscellanea Helga Di Giuseppe (a cura di), *Archeologia e potere. L'altra faccia della propaganda. Dialoghi intorno alla catastrofe pompeiana (2014-2020 d.C.)*, Scienze e Lettere, Roma 2023.

¹⁵ Siamo di fronte all'onda lunga della forzatura attuata in occasione del *Vinitaly* 2023 “deportando” a Verona (cfr. Marco Ferri, *C'è il Vinitaly e il Governo “deporta” il Bacco di Caravaggio dagli Uffizi a Verona. Utile o solo rischioso? Ecco cosa ne pensano 5 esperti*, in «il Fatto Quotidiano», 24 marzo 2023, [<https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/27/ce-il-vinitaly-e-il-governo-deporta-il-bacco-di-caravaggio-dagli-uffizi-a-verona-utile-o-solo-rischioso-ecco-cosa-ne-pensano-5-esperti/7110724/>]), dal 2 al 5 aprile, il *Bacco* di Caravaggio e quello di Guido Reni custoditi alle Gallerie degli Uffizi, entrambe opere identitarie di quel complesso museale. L'esposizione *extra mœnia* dei due capolavori (fig. 2), coerente con il carattere “fluid” attribuito al concetto di patrimonio identitario di un museo da molti dei cosiddetti super-direttori, è stata autorizzata per promuovere il *brand* Italia, davanti ai sessantotto Paesi presenti, mediante un uso strumentale di pezzi significativi del patrimonio artistico dello Stato, ridotti a feticci (rischio colto pure da Giuliano Volpe, intervistato dal Ferri al riguardo), compiendo anche un atto di omaggio verso un segmento di operatori economici attivi sul mercato internazionale d'indubbia capacità finanziaria e peso elettorale. A sorpresa, ma solo per i meno avveduti, il 22 marzo 2024 la rivista *Gambero Rosso* ha reso noto che il Parco avrebbe ospitato, a luglio, *Vinitaly and the City*: il fuori salone svolto fin lì solo sul Lago di Garda ma destinato a diventare un «format diffuso» per coinvolgere Consorzi di altre regioni.

Ignorare le dinamiche culturali dalle quali discendono le «testimonianze aventi valore di civiltà»¹⁶, la cui essenza, peraltro, sta nel valore culturale che esprimono più che nel loro corpo fisico¹⁷, sarebbe irragionevole. Il legislatore del 2004, però, confermando l'impostazione pregressa, ha ritenuto che a necessitare di tutela e poterla fattivamente ottenere *ex lege* fossero ancora le *res* tangibili (mobili e immobili), la cui integrità è interesse generale sia preservata per il loro valore testimoniale, con ciò mettendole al sicuro da reinterpretazioni ed eventuali nuovi ap-procci all'eredità storica¹⁸ che, a fini di propaganda politica (o peggio), potessero esporle ad utilizzi inappropriati se non addirittura pregiudizievoli per la loro conservazione.

Pur essendo senza dubbio auspicabile una maggiore attenzione agli aspetti immateriali/simbolici del patrimonio culturale, sarebbe in contrasto con le prescrizioni recate dall'art. 7bis Cbc, introdotto nel 2008, tentare di estendere le normative di tutela oltre le testimonianze materiali rappresentative dei beni intangibili, anche qualora li si voglia ricomprendere nel patrimonio culturale tutelato *ex lege*¹⁹.

¹⁶ Materiali e immateriali *ex art.* 148, lettera *a* del decreto legislativo 112/98 prima ed *ex art.* 2, co. 2 del decreto legislativo 42/2004 poi, che superano la definizione proposta dalla Commissione Franceschini nel 1966.

¹⁷ Cfr. Antonio Tarasco, *Il patrimonio culturale. Concetto, problemi, confini*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, pp. 74-75.

¹⁸ Cfr. Carlo Pavolini, *Eredità storica e democrazia. In cerca di una politica per i beni culturali*, Scienze e Lettere, Roma 2017.

¹⁹ Le due categorie di beni concorrono a formare il patrimonio culturale dell'umanità ma nell'ordinamento nazionale la differenza tangibile-intangibile sussiste. Recita infatti l'art. 7bis del Cbc: «Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10». Merita tutela, dunque, tutto ciò che, nella sua consistenza materiale, costituisce il precipitato fisico di una civiltà, la traccia da essa lasciata nei secoli, non la sua vitalità, che deve essere messa in condizione di esprimersi e di evolvere senza la costrizione di misure conservative che sarebbero in evidente contrasto con la libertà di espressione e di evoluzione delle sue manifestazioni. Cfr. anche A. Tarasco, *Il patrimonio cit.*, pp. 88-89, con relativa bibliografia.

Per la loro natura intrinsecamente dinamica, infatti, essi necessitano di forme non di tutela, che si risolverebbero in un illegittimo condizionamento della libertà individuale e sociale, ma di promozione e valorizzazione, con interventi di incoraggiamento e sostegno, anche economico, diverse dai primi, ad oggi non ancora codificate²⁰. Sono tutelabili, in altre parole, non le manifestazioni immateriali di identità culturale collettiva (tradizioni popolari, cucine tipiche, feste religiose, ecc.) ma solo le loro testimonianze oggettive, mentre le prime devono poter evolvere liberamente mutando con il mutare dei tempi ed essere al più incentivate dallo Stato nella prospettiva di produrre nuova cultura.

Ad ogni modo, il modello di comportamento proposto quotidianamente dalla Direzione generale Musei, fatto anche di riverenza nei confronti di soggetti forti dell'industria manifatturiera nazionale e di potentati finanziari esteri con cospicui interessi in Italia²¹, nonché di caccia con richiamo al pubblico pagante (e non pagante, grazie alle improvvide domeniche ad ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali), non poteva che essere replicato anche in provincia.

Era stato lo stesso ministro Franceschini, del resto, centrando il bersaglio lanciato in aria dai suoi suggeritori²², a piegare la cultura all'obiettivo di «favorire l'export di beni e servizi

²⁰ Il Ministero che dal 2 marzo 2021 incautamente si appella della cultura, a meno di non volere controllare e condizionare l'evoluzione culturale del popolo italiano, non dovrebbe entrare in queste dinamiche ma limitarsi a tutelare gli oggetti, i prodotti duraturi di tali espressioni.

²¹ Esemplare il caso della concessione in uso a *Bottega Veneta*, per la *Milano Fashion Week* 2023, a fronte di canoni irrisori, di tre celebri sculture (due antiche e un multiplo del XXI sec.): cfr. Valentina Porcheddu, *Notizie dal passato. Cronache archeologiche del XXI secolo*, Mimesis Edizioni, Milano 2023, pp. 113-115.

²² Proprio sui vini italiani pregiati si era soffermato Giulio Volpe nel 2020 in un suo saggio, nel paragrafo (dal titolo rivelatore dei modelli di riferimento della nuova P.A. ministeriale: *Il brand archeologico per lo sviluppo territoriale*) dove scriveva della «sinergia fra un bene archeologico, grazie alla forza del suo *brand*, e imprenditori operanti in altri settori, interessati a legare un prodotto di qualità al valore archeologico [...]» (Giulio Volpe, *Archeologia pubblica. Metodi, tecniche, esperienze*, Carocci Editore, Roma 2020, p. 106), asserendo anche che ne deriverebbero vantaggi reciproci.

e sostenere l'eccellenza del *Made in Italy*»²³. Come sintetizzato dall'ottimo Carlo Pavolini, il Ministro era arrivato ad affermare pubblicamente, nel 2021, che tutelare e valorizzare il patrimonio culturale è essenziale anche, e soprattutto, per l'enorme contributo che esso può dare in settori come la moda, il *design*, l'agro-alimentare, ecc. al successo dei nostri marchi sui mercati internazionali²⁴.

E allora, tornando alle tazze italo-micenee, presentarle per ciò che realmente sono avrebbe avuto un minore impatto sul pubblico delle serate “in vigna” e limitato l'incremento degli ingressi in museo? Forse, ma se l'esasperazione dell'attrattività di una merce è lecita quando un'azienda la promuove (normata anch'essa, però, affinché non scada nella pubblicità ingannevole), i “prodotti culturali” somministrati dallo Stato alla collettività dovrebbero essere immuni dalle logiche distorsive del *marketing*²⁵. Al fondo dell'operazione che qui si esamina, invece, sembra esserci proprio l'idea del patrimonio culturale come motore economico, non errata o pericolosa in ragione della eccessiva ‘spiritualizzazione’ che detto patrimonio avrebbe conosciuto in Italia ma errata e pericolosa quando, per il Mic, l'obiettivo di generare profitto in concorso con altre amministrazioni pubbliche e collaborando con soggetti privati divenga prioritario rispetto alla esecuzione del proprio mandato costituzionale.

²³ Dario Franceschini, *Con la cultura non si mangia?*, La nave di Teseo, Milano 2022, p. 22.

²⁴ Carlo Pavolini, *Quale valorizzazione*, Robin Edizioni, Torino 2023, p. 194.

²⁵ Il tema della correttezza delle informazioni offerte alla divulgazione si pone oggi e si porrà sempre più spesso in futuro. La tendenza ad ingigantire l'importanza del dato scientifico o a fargli assumere valenze che non possiede, unita a quella all'appiattimento, che ignora molteplicità e contraddizioni (e lo fa, spesso, con il pretesto di assecondare una legittima esigenza di disambiguazione e snellimento della comunicazione “tecnica”), è direttamente connessa all'affievolirsi del rispetto nei confronti del cittadino, defraudato dei suoi diritti di proprietario dei beni culturali pubblici e ridotto a cliente: per definizione un soggetto ignorante e influenzabile, ambito solo in quanto portatore di una capacità di spesa. Per evitare questa deriva, sarebbe necessario tornare a porsi l'obiettivo dichiarato da Giovanni Spadolini in poi e mai attuato, del Ministero della cultura come di «un organismo atipico, rispondente a esclusive finalità tecnico-scientifiche e culturali.»: C. Pavolini, *Quale valorizzazione* cit., p. 33.

Non è un rischio di là da venire ma presente. Tanto è vero che nelle righe seguenti della *Relazione*, a proposito di come si possa attuare una «efficace» azione di tutela, conservazione e valorizzazione, accanto a considerazioni “ortodosse”, si legge della necessità di una «valorizzazione sistemica» dei beni culturali materiali e immateriali, imperativo che pare tradire una volontà di metodico sfruttamento degli stessi, nessuno escluso. Soprattutto, si legge di una pretesa finalità comune al Parco e al Consorzio – la «promozione del territorio e di tutti gli aspetti della sua cultura» – che di fatto equipara gli obiettivi del Mic a quelli di un gruppo di privati associati per fare impresa e quasi contende al Ministero del turismo e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di supportarli²⁶.

Il travisamento dei compiti istituzionali del Mic diventa più esplicito man mano che l'estensore della *Relazione*, convinto di maneggiare argomentazioni inappuntabili, si spinge fino alla trionfale rivendicazione dell'«alto valore anche simbolico di una cultura che esce dalla propria sede e va incontro ai fruitori» o, peggio, «di un'istituzione che si avvicina al proprio pubblico»²⁷ (sic). E se non bastasse, si mostra persuaso che l'iniziativa contestata si configuri come uno di quei casi di «miglioramento della qualità del servizio reso dai musei» – Quale servizio? Quale

²⁶ Un Mic come società/agenzia statale della cultura (statale anch'essa), che mira a stare sul mercato al pari delle società di capitali private e, come quelle, si dirama sul territorio grazie alle sue “filiali”, identificate con acronimi commerciali sostitutivi della dicitura ufficiale che li omologa e continua a denunciarne la proprietà dello Stato-collettività.

²⁷ Non si comprende, anche a voler supporre che «istituzione» qui stia per Istituto (con riferimento al Parco e Museo che dirige), come il corpo sociale possa essere definito un pubblico (dal latino *publicum*): «l'insieme delle persone attualmente o potenzialmente partecipi di una condizione di presenza, o di destinazione o di fruizione diretta» (Giacomo Devoto, Gian Carlo Oli, *Vocabolario illustrato della lingua italiana*, 2 voll., Casa Editrice Felice Le Monnier, Firenze 1976), dal momento che qui la “neutralità” della definizione si scontra con il carattere lucrativo dell'iniziativa, per cui si scrive fruitori/pubblico ma si legge consumatori: l'insieme delle persone che, a pagamento, godono in presenza di un evento-spettacolo allestito appositamente da una compagnia di giro. Anche la passività insita nel loro essere spettatori contrasta, se è vero che «l'archeologia pubblica è partecipazione» (G. Volpe, *Archeologia pubblica* cit., p. 111), con il ruolo attivo che già l'art. 9 *Cost.* riconosce e assegna ai cittadini.

miglioramento? – che meriterebbero il plauso generale, sostiene, anche perché rispondono ad una logica diversa dalla «supposta eccessiva attenzione ai numeri ed agli incassi da parte di questo Ministero»²⁸.

Una *captatio benevolentiae* esemplare, quest'ultima, nei confronti del dirigente generale percepito da molti come la massima espressione della «deriva manageriale e produttivistica»²⁹ del Mic. Se non altro perché è stato messo a capo per primo, dal 9 ottobre 2020, dell'ufficio creato per svincolare dal controllo centrale le principali sedi espositive, e non perché credute potenziali voci attive di bilancio ma in quanto scrigni di tesori concedibili in comodato d'uso a privati (in Italia e all'estero) dietro compenso e, quel che più conta, utili a fini propagandistici.

A coronare l'enorme fraintendimento interpretativo, la qualità del progetto scaturito a fine estate 2023 dall'accordo di valorizzazione integrata Parco-Consorzio, stipulato *ex art.* 112 Cbc, sarebbe certificata dall'eco mediatica che l'ha accompagnato. Quasi che i *media* fossero immuni da condizionamenti e garanti del pregio culturale delle iniziative di cui danno conto³⁰. A questa luce «è pacifico», ironizza per scherno il Direttore, «che le mo-

²⁸ Tra le rare analisi di autorevoli osservatori delle politiche ministeriali del “decennio franceschiniano” si segnalano soprattutto Luigi Malnati, *La passione e la polvere. Storia dell'archeologia italiana da Pompei ai giorni nostri*, La nave di Teseo, Milano 2021, pp. 141-199, C. Pavolini, *Quale valorizzazione*, e il recentissimo sunto di Adriano Laregina, *Le riforme Franceschini: un bilancio dieci anni dopo*, in «Finestre sull'Arte», 27 marzo 2024, [<https://www.finestresullarte.info/opinioni/le-riforme-franceschini-un-bilancio-dieci-anni-dopo>]; tra le testimonianze rese dai giornalisti più attenti, cfr. V. Porcheddu, *Notizie dal passato*, cit.

²⁹ C. Pavolini, *Quale valorizzazione*, cit., p. 23.

³⁰ Non credo sia distante dal vero, anche per l'esperienza parlamentare maturata (cfr. Margherita Corrado, *Interrogare la Sfinge. Un'archeologa in Parlamento ai tempi del colera (2019-2022)*, Scienze e Lettere, Roma 2023, pp. 6-7), la voce corrente che vuole le agenzie di stampa e pressoché tutti i *media* di settore beneficiari di finanziamenti del Mic. E sono più d'uno i dirigenti di istituti autonomi (segnalati perciò alla Corte dei conti) che hanno illegittimamente stipulato contratti da portavoce con giornalisti professionisti spesso attivi e/o con esperienza acquisita presso testate del territorio: ivi, pp. 212-215. Se non bastasse, un caso eclatante di attacco personale del vertice Mic ad uno dei pochi giornalisti non allineati è documentato in V. Porcheddu, *Notizie dal passato*, cit., p. 17.

tivazioni culturali (e promozionali) alla base dello spostamento dei reperti siano non solo sufficienti, ma decisamente sovrabbondanti.».

Non è così. La presenza di un pubblico pagante – la partecipazione alle serate “in vigna” aveva infatti un prezzo, sia pure ridotto del 20% per chi avesse prima visitato il Museo – non è sufficiente a configurare l’incremento di conoscenza auspicato all’art. 6 Cbc perché si possa parlare di valorizzazione. Non implica di per sé una virtuosa «disseminazione» della conoscenza e meno ancora giustifica l’uscita “automatica” di beni demaniali da un museo. Non si può affermare, infatti, che questa realizzi «le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica», garantite, invece, per citare la replica di *Mica Aurea* del 26 settembre, «dalla loro esposizione/conservazione nell’istituto museale territorialmente competente, dove le suddette aziende possono, se mai, essere invitate ad allestire i propri *stand* temporanei e/o a sponsorizzare iniziative che promuovano la conoscenza dei temi d’interesse comune».

A fronte dei pericoli cui l’eredità storica è esposta in circostanze come quella contestata, si richiederebbe, quanto meno, che i destinatari dell’iniziativa fossero persone altrimenti impossibilitate a fruire di quelle testimonianze perché impediti a spostarsi per ragioni anagrafiche e/o sanitarie, oppure ristrette per motivi giudiziari³¹. In questi casi valutare l’eventualità, co-

³¹ Con provvidenziale ravvedimento – cogliendo il “suggerimento” di *Mica Aurea*? –, a maggio 2024 il Parco ha organizzato anche un’iniziativa destinata ai detenuti. Al *Vinitaly* di Verona, invece, “saggiamente” sono state portate solo riproduzioni di reperti asseritamente legati al vino per esporli nello spazio riservato alla Regione. Dopo che Francesca Canino (in «Stampalibera», 27 aprile 2024, p. 2) ha segnalato ripetizioni e omissioni nelle relative didascalie, accompagnate dal logo del Parco, e ha stigmatizzato la disonestà intellettuale della formula «Dove tutto è cominciato», priva di fondamento scientifico ma data in pasto ai *media* come veritiera, *Mica Aurea* ha portato l’accaduto a conoscenza della Direzione generale Musei. La risposta (DG-MU prot. 8962 del 9 maggio 2024) accolla tutta la responsabilità all’Ente locale e allo studio di architettura incaricato di allestirne lo *stand* per gli errori nelle didascalie e alla sola Regione per la scelta del *claim* «Dove tutto è cominciato». Non a caso è il linguaggio della pubblicità commerciale a dominare la scena. Segue, nella replica ministeriale, una nuova accorata difesa della tesi che «L’associazione delle coppe da

munque eccezionale, che Maometto vada alla montagna sarebbe sensato; eppure non è prassi, perché rischi oggettivi e difficoltà logistiche rendono arduo realizzarlo. Arduo ma non impossibile, a condizione di muoversi nel solco della legislazione vigente, poiché l'uscita temporanea dai musei di beni demaniali è normata, come anticipato *supra*, dall'art. 112, co. 3 del Cbc³².

La *Relazione* affronta lo spinoso argomento al punto 3, dunque ne tratterò nel merito a breve, ma prima mi preme esaurire il ragionamento in corso ricordando che solo negli ultimi anni, a valle di una lunga battaglia di civiltà, i musei statali hanno migliorato l'accessibilità e talvolta previsto percorsi espositivi o attività di manipolazione *ad hoc* per i visitatori disabili (fig. 3), in modo che anch'essi possano, non solo in occasioni speciali ma insieme ai normodotati, fruire dell'offerta formativa che ciascun istituto o luogo della cultura propone alla collettività. Non si è scelta la strada 'facile' dell'uscita dei beni culturali dalle loro sedi istituzionali perché raggiungessero fisicamente i cittadini che le architetture tradizionali di musei e gallerie (spesso edifici storici) confinavano all'esterno o ai quali, una volta entrati, le vetrine impedivano di apprezzare i manufatti esposti, se disabili sensoriali o mentali.

[...] con il vino» deve ritenersi «un dato oramai acquisito negli studi più recenti». Ad oggi, il legame delle tazze in questione con il vino resta, come già riferito, tutto da dimostrare, specialmente in termini di esclusività. Gli stessi autori dell'articolo citato dal dirigente Mic come prova definitiva (Marco Bettelli, Maria Antonietta Castagna, Isabella Damiani, Andrea Di Renzoni, *Spunti per una ricostruzione dei modi del bere e del mangiare nelle comunità protostoriche dell'Italia meridionale ionica e tirrenica*, in Isabella Damiani, Alberto Cazzella, Valentina Copat (a cura di), *Preistoria del cibo. L'alimentazione nella preistoria e nella protostoria*, Studi di Preistoria e Protostoria - 6, Edifir Edizioni, Firenze 2021, pp. 743-759) non si spingono oltre la soglia della probabilità: *ivi*, p. 755.

³² I rari casi di esposizioni temporanee di materiale archeologico fuori dai musei (nelle Scuole, nei Musei Civici ecc.), opinabili pur se giustificati da ragioni didattico-educative, hanno visto l'esclusione prudenziale di reperti da scavo stratigrafico per selezionare pezzi di un certo pregio artistico ma decontestualizzati, il cui valore scientifico può ritenersi più che dimezzato: cfr. Valentina Lupia, *Busti, anfore e piatti: l'arte antica in mostra al liceo Tasso. E gli studenti fanno da guida*, in «la Repubblica», 4 marzo 2024, [https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/03/04/news/liceo_tasso_roma_mostra_arte-42250743/].

È paradossale, perciò, che quella strada sia stata imboccata nell'estate del 2023, unilateralmente, vantando come un progresso ciò che si configura, in realtà, come un privilegio discriminante concesso ai soli spettatori paganti di iniziative che non si rivolgono a persone ordinariamente escluse dalla fruizione delle collezioni del Museo, né si pongono come priorità di favorire la conoscenza di beni culturali di solito custoditi nei depositi, bensì di promuovere il valore (certo anche culturale) di attività economiche condotte da privati a fini di lucro.

La vera motivazione comune a Parco e Consorzio è dunque la volontà di massimizzare i profitti³³, obiettivo che tuttavia non si traduce, per l'istituto con autonomia speciale, nell'obbligo di conseguire l'auto mantenimento finanziario o almeno di tendere a quel risultato³⁴ ma nella opportunità di incrementare le prebende destinate ai collaboratori più "fedeli"³⁵. Così l'interesse collettivo cede il passo all'interesse privato³⁶.

Ribaltando il ragionamento del Direttore, chi non può permettersi di partecipare alle serate nelle cantine è escluso dal godimento diretto, senza mediazione delle teche espositive³⁷, di una parte di patrimonio culturale non inserita nell'allestimento museale permanente ma che gli appartiene tanto quanto appartiene ai presenti, ed è impedito perciò a godere del vantato miglioramento qualitativo dei servizi di cui quelli sarebbero destinatari.

³³ Cfr. C. Pavolini, *Quale valorizzazione*, cit., p. 146.

³⁴ Il pareggio di bilancio è raggiunto solo grazie ai massicci trasferimenti del centro: cfr. ANTONIO TARASCO, *Diritto e gestione del patrimonio culturale*, Editori Laterza, Bari 2019, pp. 147 ss..

³⁵ Quelli che interpretano l'obbligo dei pubblici funzionari di agire con disciplina e onore (ex art. 54 *Cost.*) come motore e giustificazione di un servilismo che in realtà mortifica la dignità della P.A. e le fa travisare il proprio mandato: cfr. Gino Famiglietti, *La Commode. Una storia italiana, Il tradimento della tutela*, Castelveccchi, Roma 2022, pp. 164, 168.

³⁶ Cfr. P. Cipolla, *Beni culturali* cit.

³⁷ Proiezioni di immagini e riproduzioni autorizzate svolgono egregiamente il compito che, nel caso contestato, è stato invece affidato a reperti la cui manipolazione era ovviamente interdetta al pubblico (*Rel.*, p. 4, lettera d).

Veniamo finalmente al punto 3.

Nel rosario delle precauzioni-scusanti snocciolato dalla *Relazione* in quel paragrafo, non si fa fatica ad identificare nella lettera f l'argomentazione che vorrebbe alleviarne quella che all'evidenza è la maggiore preoccupazione del Direttore. Una giustificazione priva di fondamento ma anch'essa sintomatica della deriva aziendalista insinuatasi persino nella riflessione sul patrimonio: la dichiarata volontà di inquadramento del caso nella fattispecie dello «“spostamento temporaneo di beni culturali mobili ai sensi dell'art. 21 c. 1, l. b del D.Lgs. 42/2004” normato dalla circolare DG – ABAP 29/2019 alla lettera D». Nelle intenzioni del Direttore, ciò dovrebbe allontanare l'idea che si sia trattato di una mostra o di una esposizione temporanea o di un deposito temporaneo presso terzi, tutte evenienze che avrebbero richiesto “precauzioni” non adottate.

In realtà, la previsione di cui alla lettera D della suddetta Circolare si riferisce alla movimentazione dei beni culturali privati che i mercanti d'arte, non i dirigenti dello Stato, spostano temporaneamente e temporaneamente mettono in esposizione durante «manifestazioni di natura limitata ed effimera, o prive di progetto scientifico e catalogo, organizzate a fini di lucro e/o in luoghi commerciali come le fiere», allo scopo patente e prioritario di favorirne la vendita. Sono quelli i trasferimenti temporanei di beni culturali (notificati) che vanno autorizzati dai Soprintendenti o, nel caso degli Istituti della Direzione generale Musei con autonomia speciale, dai direttori.

È sconcertante che ancora ci sia chi crede di poter depistare i “molestatori” con il suo improbabile *latinorum* e, tornando alla realtà, che le risposte ministeriali alle rimozioni di *Mica Aurea* non chiamino in causa, invece, il comma 3 dell'art. 112 Cbc: «La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 [cioè dei musei]», recita, «è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.». Scopi che si possono sintetizzare nel contributo alla formazione di un cittadino pienamente cosciente dei suoi diritti-doveri e in grado di esercitarli, nonché delle condizio-

ni favorevoli alla produzione di nuova cultura³⁸.

L'aver scientemente trascurato quell'articolo³⁹, inadatto a supportare scelte di natura discrezionale, è sintomatico della convinzione diffusa tra i dirigenti Mic di ultima generazione, e che trasuda anche dai documenti in esame, di una conclamata inadeguatezza dello strumento normativo vigente. Rispettabile in sé, tale convinzione non li autorizzerebbe a disapplicarlo, come invece fanno, per seguire l'indirizzo iperliberista delle cosiddette riforme Franceschini (2014-2022), peraltro mai passate per il Parlamento, insufflato nei beneficiari delle scelte discrezionali del vertice politico e amministrativo in modo che siano sempre pronti ad attivarsi come neuroni specchio⁴⁰.

Per finirla, i requisiti necessari per puntare agli obiettivi costituzionali sopra richiamati di «potenziamento delle risorse intellettuali della persona» (M. Montella)⁴¹ sembrano fare difetto all'iniziativa che qui si esamina così come mancano ogni volta che beni culturali vengono trattati alla stregua di insegne luminose. Strumenti pubblicitari che, come tali, non hanno pregio in sé ma solo in quanto servono ad evocare e indirizzare l'attenzione su un bene altro, materiale (il museo di provenienza dei vasi "pellegrini") o intangibile e perciò carico di valore simbolico (il *brand* Italia). Sempre e comunque strumenti.

Da fini, come li vorrebbe l'art. 9 *Cost.* in quanto testimonianze delle passate civiltà e dunque "fertilizzanti culturali" che educano l'individuo ad essere e restare umano (T. Montanari)⁴², l'in-

³⁸ *Ex art.* 1, co. 2 Cbc.

³⁹ In alternativa bisognerebbe postulare, ma è un paradosso, la mancata conoscenza della normativa di settore di rango più alto dopo l'articolo 9 *Cost.*

⁴⁰ L'aspetto più odioso di questa situazione è forse l'inedito patto del singolo dirigente di ciascun Istituto dotato di autonomia speciale con la comunità di riferimento, costruito soprattutto su base mediatica e fondato su una malintesa "vicinanza" tra quella e la P.A., foriera del consenso quasi calcistico nei confronti del direttore e del suo *staff* che lo aiuta a camuffare il calante rispetto per il cittadino come soggetto portatore di diritti.

⁴¹ Cfr. Pavolini, *Quale valorizzazione*, cit., p. 47.

⁴² Tomaso Montanari, *Se amore guarda. Un'educazione sentimentale al patrimonio*, Einaudi, Torino 2023, pp. 97-100.

cremento del *consumo* di quei beni li riduce a subdoli generatori di consenso. Che sia questo il vero significato dell'acronimo MiC? Se non si è ancora arrivati a distribuirli come *gadget* aziendali per attrarre e fidelizzare clienti, l'orientamento è altresì chiaro.

Il quesito prioritario, perciò, oggi, non è quale sia il senso vero e pieno della nozione introdotta dal Cbc quando ha affiancato la valorizzazione (entrata in *Costituzione* con l'art. 117) al principio della tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, e ne ha riconosciuta la pari dignità, finalizzando entrambe alla pubblica fruizione in quanto presupposto dello sviluppo della cultura⁴³. Detta analisi spetta agli specialisti di diritto amministrativo ed è stata già condotta, negli anni, ma l'odierna Direzione generale Musei sembra volere attuare e diffondere una interpretazione 'estensiva' di quel concetto, invece molto puntuale e perciò indisponibile a subire forzature discrezionali.

Più prosaicamente, allora, la domanda da porsi è quanto un dirigente pubblico in forza al Mic, nell'esercizio quotidiano delle proprie funzioni, possa lecitamente estendere l'ampiezza del concetto di valorizzazione, per usare di nuovo le parole del Direttore generale Musei, senza rischiare di farne arbitrariamente una chimera⁴⁴ (dirlo inafferrabile equivale a dirlo irrealizzabile) o di distorcerlo producendo una deformazione irreversibile e, fuori di metafora, una svalorizzazione che tradisca le intenzioni degli estensori del *Codice*⁴⁵.

⁴³ Cfr. A. Tarasco, *Il patrimonio* cit., pp. 84-85, 102, con bibliografia precedente.

⁴⁴ Cfr. Lorenzo Casini, *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, il Mulino, Bologna 2016, p. 50; *contra* P. Cipolla, *Beni culturali*, cit.

⁴⁵ Ufficialmente, questi hanno cercato di conciliare l'esaltazione ai massimi livelli dell'Ordinamento della «idea antica del valore identitario del paesaggio e del patrimonio storico-artistico» (P. CIPOLLA, *Beni culturali* cit.) con l'ispirazione neoliberale della legge delega 137/2002, le cui linee guida imponevano di riformare la normativa per favorire la partecipazione dei privati alle iniziative volte ad incrementare la fruizione dei beni culturali statali. Valutati gli effetti di medio e lungo periodo di quell'azione riformatrice, taluni insinuano che lo scopo reale fosse, invece, quello di favorire la partecipazione dei privati allo sfruttamento economico dei beni culturali pubblici, «ultimo feudo dello Stato accentratore» (Ivi), scaduti a beni di consumo al pari di tutti gli altri.

Fino a prova contraria, infatti, il Cbc resta il testo normativo di riferimento. Proprio la sua disapplicazione giornaliera, però, sempre più spinta, disinvoltata e compiaciuta, genera situazioni anomale come la peregrinazione dei reperti protostorici asseritamente legati al vino denunciata da *Mica Aurea*, con un margine di rischio che ovviamente viene stirato anch'esso fino a 'spezzarsi'.

Entro l'indispensabile cornice di regole che ci mette al riparo da derive situazionistiche, la cartina di Tornasole è per me la coerenza della singola ipotesi di applicazione del concetto di valorizzazione con la funzione civile e non meramente sociale che a detto patrimonio si riconosce, portatore qual è di molteplici valori, compreso il «valore morale»⁴⁶.

Un criterio che, se applicato, unitamente alla legge Bassanini, se applicata, metterebbe al sicuro il decisore in forza alla P.A. dalle pressioni esercitate da soggetti esterni e interni, per partigianeria politica o altri interessi di cordata, quand'anche fosse dotato di bassa tensione morale. Impedirebbe, inoltre, di cadere più o meno ingenuamente nell'equivoco che l'assoluzione per ogni "peccato" possa venire dall'aver ratificato, nel 2020, la Convenzione di Faro, con ciò acconsentendo alla socializzazione dell'eredità culturale.

Proprio a causa dell'assunzione di decisioni che tendono a far pendere la bilancia verso la svalorizzazione, si è reso necessario, da parte di cittadini sensibili a questi temi e pronti, quando occorre, alla resistenza civile, rammentare alla Direzione generale Musei che i direttori degli istituti con autonomia speciale, poiché assommano alle altre, in quel contesto, la funzione di soprintendenti⁴⁷, dovrebbero essere incentivati ad avere contezza sia del proprio ruolo di custodi dell'integrità e dignità del patrimonio *ex art. 9 Cost.*, sia di quello di promotori della sua messa in valore

⁴⁶ Tomaso Montanari, *Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà*, Minimum Fax, Roma 2015, p. 44.

⁴⁷ Un cenno a tale contraddizione si rinviene in Luigi Malnati, *Pompei: dalla conoscenza per la conservazione alla ricerca di ciò che meraviglia*, in H. Di Giuseppe, *Archeologia e potere*, cit., pp. 43-50, in particolare, p. 46.

a fini di conoscenza, per come il Cbc l'ha modellata, anch'essa, sui principi costituzionali.

Invece, specchiandosi nel superiore gerarchico, costoro sono sollecitati a comportarsi alla stregua di iperattivi rappresentanti di commercio che sgomitano per mostrare il proprio campionario porta a porta, o di imbonitori da luna park. Il *core business* sembra essere quello di convincere anche il più riluttante dei pubblici – leggi clienti – a spendere qualsiasi cifra per acquistare il più recente, unico e imperdibile prodotto della fabbrica statale della cultura, temporaneamente presentato come la «ottava meraviglia dei savi alchimisti della Macedonia»⁴⁸. Ma siamo ben oltre il realismo magico.

La spettacolarizzazione diventa infatti obbligatoria per raggiungere il risultato, o come tale è percepita, anche quando un bene non si presta a tali pratiche⁴⁹, dimenticando che esporre e ostentare sono operazioni completamente diverse.

Il rischio, nei casi più gravi di fraintendimento della nozione di valorizzazione, è di incorrere nei reati di cui all'art. 518-*duodecies* della legge 9 marzo 2022, n. 22, che recita:

«2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000».

A distanza di soli tre anni da quell'atteso inasprimento delle sanzioni per chi viola l'articolo 20 Cbc, però, sembra che nella prassi inaugurata e consolidata con la separazione dei Musei

⁴⁸ Gabriel García Márquez, *Cent'anni di solitudine*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1988 (ed. or. 1967), p. 1.

⁴⁹ Nell'odierna smania di aprire al pubblico i depositi dei musei non a fini di conoscenza ma per contrabbandarli come una smisurata riserva di reperti in grado di far riscrivere la storia, c'è molto del più corrivo "sensazionalismo pompeiano".

dalle Soprintendenze⁵⁰ (e oggi con i due Dipartimenti incaricati rispettivamente della tutela e della valorizzazione), nessuna iniziativa della P.A., purché non cagioni un danno fisico, sia più incompatibile con il carattere storico o artistico di un bene culturale. A patto, s'intende, che detta iniziativa procuri all'Istituto dotato di autonomia al quale il bene stesso è affidato – la geografia aggiornata con i Decreto Ministeriale 51 e 53 del 9 febbraio 2024 ne conta 46 – un vantaggio di ordine patrimoniale, posto che all'incremento della bigliettazione e dei ricavi da canoni di concessione temporanea dei diritti d'uso dei beni culturali si sacrifica ormai ogni altra priorità, e/o che aumenti la visibilità dell'Istituto stesso.

Meglio ancora se concorre ad aumentare pure la visibilità del vertice della Direzione generale Musei, che più degli altri dirigenti generali si è proposto ed è percepito come incarnazione (senza mistero) dell'Ufficio che riveste e *guru* del pensiero unico propagandato dal vecchio e nuovo apice MiC, ma è anche continuamente oggetto di pesanti critiche da parte degli osservatori più attenti ai rilievi di *mala gestio* mossi in varie occasioni dall'Agenzia Nazionale Anti Corruzione (Anac) e dalla Corte dei conti⁵¹. Un indubbio tornaconto per qualsiasi dirigente, quella visibilità, che nel caso di specie ha talvolta dato adito al sospetto di essere stata ottenuta anche abusando della posizione ricoperta⁵².

Pur comprensibilmente agognata, una sovraesposizione del genere, potenzialmente foriera di utilità personali dirette e indirette, non può essere raggiunta piegando i beni della collettività a scopi individuali, a quell'uso allodiale del patrimonio cultura-

⁵⁰ Cfr. L. Malnati, *Pompei: dalla conoscenza*, cit., pp. 45-46.

⁵¹ A mo' di esempio, tra i più recenti, si leggano V. Porcheddu, *Notizie dal passato*, pp. 40-49, 113-121; Eadem, *Beni culturali, nomine in conflitto di interessi*, in «il Manifesto», 13 marzo 2024, p. 13; Leonardo Bison, *Per il DG Musei ispezione dopo il "Fatto" e ANAC*, in «il Fatto Quotidiano», 14 gennaio 2024, p. 11; Leonardo Bison e Thomas Mackinson, *Nomine e spese, l'Anac ora boccia il dg Musei Osanna*, in «il Fatto Quotidiano», 14 marzo 2024, p. 8.

⁵² Si veda l'Atto Senato n. 4-07420, pubblicato il 13 settembre 2022, [<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Sindisp/0/1360410/index.html>]; M. Corrado, *Interrogare la Sfinge*, cit., pp. 255-257.

le pubblico che, evocato espressamente da *Mica Aurea* come un anacronistico paradosso, ha tanto scandalizzato il protagonista della segnalazione del 2 settembre 2023. La critica alla “disinvoltura” del direttore del Parco, conseguenza di un’applicazione della autonomia speciale che, sotto l’ombrello di un vertice amministrativo praticante gli stessi principi, deborda nell’autocefalia⁵³, andava dunque rimarcata, come è stato.

La movimentazione di beni demaniali a fini di asserita valorizzazione, specialmente se trattasi di «originali reperti inediti» (qualunque cosa voglia significare questa definizione contenuta nella locandina ufficiale dell’iniziativa), attuata con le inesistenti garanzie della polizza “casco”⁵⁴ e la mera condivisione preliminare con i Carabinieri Tpc di date, itinerari, destinazioni e orari degli spostamenti, non appartiene alla prassi del Ministero della cultura. O quanto meno non gli apparteneva, e non è certamente accettabile, poiché mal si concilia con l’interesse costituzionalmente riconosciuto alla tutela del patrimonio culturale dello Stato-collettività. La valorizzazione è infatti «s subordinata ‘cronologicamente’ a quella, «perché inattuabile se, a monte, l’oggetto della valorizzazione non è stato conservato adeguatamente»⁵⁵.

Da qui l’importanza del principio di precauzione, che imporrebbe di evitare di esporre a rischi inutili e non proporzionati ai benefici attesi i beni demaniali mobili che ogni museo statale ha in consegna e in custodia dalla comunità nazionale, senza cessione della proprietà, al solo fine di attuare il dettato costituzionale e le previsioni del Cbc, che, come ricordato, mettono tutela e valorizzazione al servizio della conservazione della memoria

⁵³ Daniele Manacorda, in un intervento pubblico presso l’Istituto Nazionale per l’Archeologia e la Storia dell’Arte svolto il 19 marzo 2024, l’ha negata recisamente, ammettendo solo l’emergere di «alcuni personalismi» (sic).

⁵⁴ Anche questa “precauzione”, volendo supporre la buona fede di chi ha scritto la lettera e di chi poi l’ha controfirmata, costringe a dubitare della competenza giuridica di entrambi e fa temere una valutazione del rischio non adeguata, tanto più in presenza di «originali reperti inediti».

⁵⁵ Nota PN 30-23 di *Mica Aurea*.

delle comunità in cui si articola la nazione e del suo territorio, nonché della promozione dello sviluppo della cultura.

Non basta cambiare nome ad un ministero per cambiare una funzione istituzionale e costituzionale, e per cambiare le leggi. Almeno per adesso.